

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 13

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione
Civile

Via Sabatini, 3

SALERNO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0838484 06/12/2013 10,55

Mitt. : R.G.C.4 Advocatura

Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 4.1 1.



2610

N. Pratica: CC-6024/08.1152/09

Oggetto: Milito Rosa, Di Martino Luigi

Trasmissione sentenze nn. 3470/13 e 2152/13

~~TRAP Napoli -~~

Stampa di un documento con data 20 DIC. 2013 e firma.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 2013 0769527 dell'11/11/2013 si trasmettono le Sentenze richieste, relative ai giudizi in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

S. 3470
13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

RC 175/08
688/13
678/13
C. dr. C. dr.
IRAP

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - dr. Maurizio Gallo | - Presidente - |
| - dr. Ugo Candia | - Giudice delegato - est. - |
| - dr. ing. Luigi Vinci | - Giudice tecnico - |
- ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento contrassegnato con il n. 175/2009 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

T R A

Milito Rosa (nata a Nocera Superiore il 7 febbraio 1953 - c.f. MLT RSO 53B47 F913 B), rapp.^{ta} e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv.^{to} *Alessandro Fimiani* (c.f. FMN LSN 77D02 B639 B) presso lo studio dell'avv.^{to} *Francesco Armano* elett.^{te} domiciliati in Napoli alla via Guglielmo Sanfelice n. 33

- RICORRENTE -

E

Consorzio Di Bonifica Integrale - Comprensorio di Sarno-, in persona del suo legale rapp.^{te} Commissario Straordinario rag. Gino Marotta, rapp.^{to} e difeso, giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione ed in virtù di delibera di incarico n. 96 del 31 marzo 2009 dall'avv.^{to} *Antonio Peluso*, elett.^{te} domiciliati presso lo studio dell'avv.^{to} *Biagio Romano* in Napoli alla via II Malatesta n. 7

- RESISTENTE -

N O N C H E '

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.^{ta} e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096), dall'avv.^{to} *Anna Carbone* elett.^{te} domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81

proc. n.175/2008 r.g.

Pagina 1 di 9

Milito Rosa c/o Consorzio Bonifica Sarno + Regione Campania

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 30 ed il 31 ottobre 2008 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 l'11 maggio 2009, Rosa Milito ha citato in giudizio, rispettivamente, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno e la Regione Campania per sentirli condannare in solido tra di loro al pagamento della somma di € 21.840,86 a titolo risarcitorio per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre 2007.

Costituitosi, il Consorzio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda.

Del pari, la Regione ha eccepito, a sua volta, il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo l'eccezionalità dell'evento e concludendo nel merito per il rigetto della domanda.

Così radicatosi il contraddittorio, espletata la prova per testi articolata dall'attrice e disposta c.t.u., le parti hanno precisato le conclusioni; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

L'attrice premette di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Castel San Giorgio alla via Palmeto prospiciente la via Luigi Guerrasio, identificato in catasto al foglio 9, particelle 398, e 1049, di mq. 2992 ed ubicato a ridosso del torrente Solofrana, ove la Milito coltiva agrumi ed alberi da frutto quali ciliegie, noci, loti, fichi e mele.

Assume, quindi, che tra il 6 ed il 7 ottobre 2007, a seguito di forti piogge, l'argine destro del torrente Solofrana ha ceduto per una lunghezza di trenta metri, provocando l'allagamento dei terreni limitrofi tra cui quello dell'istante.

Deduce l'attrice che detto cedimento è dipeso dalla cattiva manutenzione degli argini, dalla obsolescenza del materiale tufaceo che lo costituiva, nonché per l'omessa pulizia del letto del torrente in parte ostruito da fanghi e detriti capaci di ridurre la portata.



Così - prosegue la difesa della ricorrente - il terreno di proprietà della Milito è stato totalmente invaso dalle acque maleodoranti e nocive con conseguente deterioramento delle colture presenti e rottura della recinzione del fondo, conteggiando danni per complessivi € 21.840,86.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

3. Va subito precisato che l'esondazione del torrente in questione, di cui dà conto anche l'ordinanza n. 38 del 20 febbraio 2008 del Comune di Castel S. Giorgio, è circostanza di fatto incontrovertibile.

Si discute, piuttosto, e soprattutto da parte della Regione Campania, dell'eccezionalità dell'evento in questione, ma si tratta di argomento, presente in quasi tutte le difese degli enti, formulato senza alcun specifico dettaglio ed in ogni caso smentito nel presente giudizio dagli accertamenti del c.t.u. (alla cui relazione, depositata in data 14 settembre 2011, si rinvia) secondo cui l'evento piovoso in questione *"seppur di notevole intensità, non può considerarsi eccezionale sulla base di un periodo di venti anni, rappresentando così solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria"*.

Ed invero, benché non possa ragionarsi sul profilo in commento in termini assoluti, giova osservare che, in punto di fatto, il c.t.u. ha accertato in base ai dati forniti dalla stazione pluviometrica di S. Mauro che l'evento piovoso in questione, concentratosi in tre ore, non ha rappresentato il massimo delle piogge protrattesi per la medesima durata registrate dalla predetta stazione, la quale, in effetti, nell'anno 2006, ha annotato una precipitazione maggiore.

Del resto - come ben chiarito dal c.t.u. - l'inondazione in questione risulta causata dal collasso del muro spondale e non da una esondazione e/o tracimazione delle acque, come è pacifico e testimoniato dai rilievi fotografici in atti nonché dalle prove orali svolte; per cui, non essendo la causa dell'inondazione nemmeno riconducibile ad un sottodimensionamento dell'opera, risulta pure superfluo indugiare sulla dedotta eccezionalità dell'evento.

Consegue a tale rilievo, non altrimenti contrastato da avverse evidenze, che va negato all'evento meteorologico in rassegna carattere di eccezionalità, come del resto svariate volte affermato dal Tribunale

adito in relazione al medesimo evento (cfr., da ultimo, sentenza n. 172/11 prodotta dalla difesa attorea).

4. Costituisce pure circostanza di fatto probatoriamente giustificata, e nemmeno specificamente contestata, l'allagamento dei beni di proprietà di Rosa Milito, come del resto risulta evidente dai rilievi fotografici prodotti ed all'epoca scattati, nonché dai contenuti dell'esame testimoniale svolto (cfr. dichiarazione dei testi Sergio Mainardi e Michele Vitale sentiti all'udienza del 25 novembre 2010).

Il tutto, del resto, come confermato dalla predetta ordinanza n. 38 del 20 febbraio 2008 del Comune di Castel San Giorgio che, a distanza di quattro mesi dall'evento, ordinava ai proprietari dei fondi agricoli ubicati, tra l'altro, in via Palmeto (ove è sita la proprietà attorea) di *"non utilizzare per l'alimentazione umana le colture a basso fusto danneggiate a cause dell'esondazione/tracimazione e della rottura dell'argine in destra idraulica del torrente Solofrana verificatosi il giorno 06/10/2007"*, così dando per scontato e notorio l'allagamento (ed il conseguenziale danneggiamento) dei fondi.

5. Circa le cause dell'evento in esame va preso atto di quanto verificato dal c.t.u. nella parte in cui ha dato conto che *"il collasso dei muri spondali per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale"*.

Ebbene, ritiene il Tribunale che non vi è nessun motivo di dubitare di tali accertamenti e valutazioni, che confermano peraltro quanto già accertato da altri tecnici in altri giudizi relativi al medesimo evento e sulle cui evidenze il Tribunale adito ha ricondotto la genesi dei fatti di cui si discute alla medesima causa (cfr. sentenza citata, ma anche quella resa nel giudizio n. 15/2009 R.G.).

6. Quanto ai soggetti cui imputare la responsabilità in oggetto va osservato, ripetendo ancora una volta quanto già accertato anche in precedenti giudizi (da ultimo, cfr. sentenza n. 59/2012 resa dall'intestato Tribunale il 21 maggio 2012), che tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, peraltro, oltre che essere inserito negli elenchi

proc. n.175/2008 r.g.

Pagina 4 di 9

Milito Rosa c/o Consorzio Bonifica Sarno + Regione Campania

delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.

Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

Ebbene, è noto che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10).

Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va, infatti, integrato con gli artt. 3 comma 4 (*"per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica"*) e art. 8 (*"i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale"*) della L.R. Campania n. 23/1985 e tale quadro normativo non è mutato allorchè la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E', pertanto, in primo luogo, il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

Nondimeno, concorre con quella del consorzio anche la solidale responsabilità della Regione Campania.

Ed invero, ritenuto che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va conseguentemente sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la

proc. n.175/2008 r.g.

Pagina 5 di 9




Milito Rosa c/o Consorzio Bonifica Sarno + Regione Campania

sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, pertanto, in cui - come sopra osservato - l'attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica, per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione.

E dette carenze sono riscontrabili nella specie, posto che, come evidenziato, si è rilevata la fatiscenza ed il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *"per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi"*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

Tale ordine di idee del resto riceve conferma dalla giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque (cfr. sentenza n. 67/2006) la quale, in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: *"Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua"*.

Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna, quindi, quella della Regione per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ed omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

7. Può, dunque, ora passarsi al tema relativo all'individuazione ed alla quantificazione dei danni.

Va preso atto, al riguardo, che i danni lamentati dalla ricorrente attengono alle colture ortofrutticole all'epoca in atto su di una superficie coltivabile, accertata dal c.t.u., di mq. 1.795.

Correttamente il c.t.u. ha diviso tali danni in quelli relativi ai frutti pendenti (arance), stimati in € 4.092,60, considerando una superficie
proc. n.175/2008 r.g.

Pagina 7 di 9

Milito Rosa c/o Consorzio Bonifica Sarno + Regione Campania

interessata da tale coltivazione pari al 60% di mq 1.795 ed un prezzo (ricavato dai listini del mercato ortofrutticolo di Pagani/Nocera) di € 22.800 di ettaro di arance, al netto dei ricavi (20%).

Le spese di ripristino della fertilità del terreno (erpicatura, concimazione organico - minerale e concimazione straordinaria) sono state stimate in € 263,29.

Più serio il danno da cd. contaminazione del terreno, quantificato in € 13.203,70 in base alle voci del prezzario della Regione Campania e considerando necessario provvedere all'asporto e smaltimento di uno strato di spessore di terreno non inferiore a 30 cm. sulla base dell'utilizzo "agricolo-coltivabile" del terreno e di quanto emerso dalla relazione sullo stato dell'ambiente in Campania - 2009 redatto dall'Arpac.

Infine, il c.t.u ha valutato in € 2.266,24 (valore al 50%) il danno per la sostituzione e ricostruzione del muro comune con rete di recinzione lungo il confine della proprietà attorea, pari a ml. 33,00.

Il tutto, quindi, per un totale di € 19.825,82, oltre iva.

Tali indicazioni, sulle quali non emergono serie contestazioni, recepite dalla medesima difesa attorea, vanno interamente condivise per la puntualità dell'analisi, la correttezza del metodo e i documentati riferimenti.

Resta così dimostrato l'evento dannoso, il pregiudizio subito dall'attrice in relazione causale con lo stesso e l'ammontare del danno patito.

Al postutto, compete a Rosa Milito la complessiva somma di € 19.852,82, oltre IVA, su cui calcolare dal 6 ottobre 2007 e sino alla data della presente decisione la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTA-FOI (esclusi i tabacchi) e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico.

A tale importo vanno, dunque, condannati in solido il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno e la Regione Campania.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario, avv.

Alessandro Fimiani, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12).

Vanno poste carico definitivo dei convenuti anche le già liquidate spese di c.t.u.

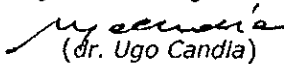
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Milito Rosa nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, giusta atto di citazione rispettivamente notificato il 30 ed il 31 ottobre 2008, rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 l'11 maggio 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

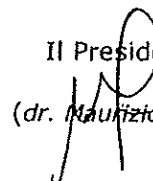
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di Milito Rosa dell'importo di € 19.852,82, oltre IVA e rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, pagandole all'avv. Alessandro Fimiani, che liquida in € 250,00 per spese ed € 3.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;
- pone a carico definitivo delle resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli in data 1° luglio 2013.

Il giudice delegato- est.


(dr. Ugo Candia)

Il Presidente


(dr. Maurizio Gallo)



proc. n.175/2008 r.g.

Pagina 9 di 9

Milto Rosa c/o Consorzio Bonifica Sarno + Regione Campania